

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2478

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LEZZA

Nuove norme sulla mutualità volontaria integrativa

Presentata il 5 marzo 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il mutualismo volontario, ovvero il mutuo soccorso, è una realtà ormai consolidata di cui il mondo sociale deve tenere adeguatamente conto.

Una realtà che in Italia, gradualmente, sta colmando ritardi accumulati nel passato rispetto agli altri Paesi europei.

Questo nonostante una legislazione di antica data che, pur avendo operato bene per lunghissimi anni, non risponde più alle esigenze contemporanee, con la conseguenza che gli organismi del mutualismo volontario hanno dovuto « forzare » determinate disposizioni di legge per poter operare o si sono addirittura abbandonati ad una più o meno completa inerzia di attività.

In considerazione dei risultati finora acquisiti dalla mutualità volontaria e soprattutto in considerazione delle potenzialità ancora inesprese, si rende necessaria, anche perché da tempo attesa, la presentazione della proposta di legge che, abro-

gando la legge n. 3818 del 1886, relativa alla disciplina delle società operaie di mutuo soccorso, e l'articolo 18 della legge n. 59 del 1992, reca nuove norme sulla mutualità volontaria integrativa, conseguenti alla realtà odierna del settore.

La proposta di legge si inserisce, in senso lato, nelle norme finalizzate all'attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, laddove viene espressamente riconosciuta la funzione sociale degli organismi a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

Una proposta di legge, quindi, che mira alla tutela della mutualità volontaria integrativa o del mutuo soccorso nel suo complesso.

In essa è evidenziata con forza l'attualità del mutuo soccorso e la sua attività non lucrativa.

In particolare, si sostiene il principio secondo il quale l'attività mutualistica non potrà e non dovrà mai essere svolta su

basi imprenditoriali organizzate. Infatti, la Costituzione prevede un nuovo indirizzo giuridico che ha in sostanza adottato formule che appagano molteplici aspirazioni ed interessi, quali, ad esempio, la varie libertà politiche e sociali.

Nel titolo III della parte prima della Costituzione si afferma, infatti, non solo che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e cura la formazione e la elevazione professionale dei lavoratori (articolo 35), ma riconosce altresì la funzione sociale degli organismi a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, che naturalmente va promossa e favorita mediante opportune leggi (articolo 45).

La proposta di legge sulle iniziative volontarie integrative non può, quindi, che inserirsi nella rappresentazione che la Costituzione fa della mutualità senza fini di speculazione.

Con la proposta di legge non solo si è insistito sul carattere non lucrativo degli organismi mutualistici volontari, di seguito denominati « organismi », o mutue volontarie, ma si è voluto riportarli nella disciplina delle persone giuridiche private che vanno tenute espressamente distinte, come dispone l'articolo 4, dalle altre società o organismi aventi un'attività economica lucrativa, siano esse imprese private, pubbliche o cooperative.

Gli organismi, una volta differenziati dalle altre società e ribadita l'esclusione di ogni fine speculativo, non possono essere accostati ad altre società con attività imprenditoriale.

La proposta di legge ribadisce in sostanza, con vigore, il fine non lucrativo della mutualità volontaria o mutuo soccorso.

La innovazione è invece sostanziale per quanto riguarda i soggetti e le categorie che possono porre in essere organismi mutualistici.

Troppo angusta appariva ormai da anni la dizione della citata legge n. 3818 del 1886 che limitava ai soli operai la costituzione delle mutue volontarie. Altre classi di lavoratori e categorie di cittadini rimanevano isolate nei robusti « steccati » della

diffidenza conservatrice, « steccati » ora abbattuti dalla Costituzione, aperta, nel perseguimento dei fini, alle iniziative dell'intervento pubblico quanto a quelle non meno importanti dell'attività privata.

Ecco perché la presente proposta di legge, recependo un indirizzo seguito in Italia e all'estero, ha esplicitamente previsto che le mutue volontarie possono essere costituite tra lavoratori dipendenti, liberi professionisti, studenti, agricoltori, piccoli imprenditori, casalinghe ed altre categorie di cittadini che usufruiscono o meno delle assicurazioni sociali obbligatorie.

Al fine di agevolare, poi, la mutualità volontaria senza fine di lucro, sono state previste adeguate esenzioni e detrazioni fiscali che non contrastano con la disciplina vigente in materia.

Particolare rilievo si è voluto riservare alla definizione delle finalità con l'affermazione della esclusiva specificità degli organismi rispetto ad altri organismi similari comunque aventi finalità diverse (articolo 3).

Si è ritenuto, altresì, utile recuperare il riconoscimento giuridico con la iscrizione nell'apposito registro (articolo 7) e con la previsione della eventuale amministrazione giudiziaria (articoli 11 e 12). Si è riconosciuto anche il gratuito patrocinio (articolo 16) per chiare finalità sociali degli organismi.

Di rilievo non trascurabile appare anche l'esercizio del piccolo credito ai soci previsto dall'articolo 15. Senza rivendicare presuntuosamente l'esercizio di attività creditizia, che è demandato ormai ad organizzazioni di grandi risorse economiche (banche, casse di risparmio, banche popolari e banche di credito cooperativo), le mutue volontarie possono svolgere un compito che, pur essendo meramente integrativo degli istituti di credito, garantisce, sia pure entro tempi lunghi, un'azione moderatrice e contenitrice dei costi del credito.

Rilievo particolare è stato riservato alla definizione delle attività di controllo (articolo 20).

Novità assoluta e risposta ad una antica e fondamentale esigenza, è la previsione della istituzione di una commissione autonoma della mutualità volontaria presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 21).

Particolare attenzione si è voluta riservare alla previsione di un coordinamento con la mutualità volontaria europea in aderenza allo spirito dei tempi ed alla sua evoluzione (articolo 22).

Nella gradualità della articolazione della proposta di legge si è partiti dalla definizione della nuova disciplina (articolo 1); sono state quindi previste le forme di partecipazione agli organismi (articolo 2); sono state precisate le finalità (articolo 3); si è accentuato il divieto di ogni profitto (articolo 4); è stata definita la personalità giuridica (articolo 5); è stata delineata l'importanza dello statuto sociale (articolo 6); è stata proposta la registrazione degli organismi per assicurarne la dignità giuridica (articolo 7); sono state dettate regole più consone per l'amministrazione (articolo 8); sono stati imposti precisi oneri per gli amministratori (articolo 9); si è dettata la disciplina per le assemblee dei soci (articolo 10); si è invocata responsabilmente l'amministrazione giudiziaria in caso di bisogno (articolo 11); sono stati previsti gli interventi dell'autorità giudiziaria (articolo 12); sono state proposte esenzioni e detrazioni fiscali (articoli 13 e 14); sono state previste attività di piccolo credito per i soci (articolo 15); è stato stabilito il gratuito patrocinio (articolo 16); si è proposta l'assistenza sanitaria integrativa (articolo 17); sono state previste agevolazioni sociali alla pari di quanto stabilito per altri organismi di partecipazione sociale (articolo 18); sono state previste assicurazioni facoltative (articolo 19); è stato definito l'organo di controllo (articolo 20); è stata prevista la istituzione della commissione autonoma della mutualità volontaria (articolo 21); è stato previsto il coordinamento degli organismi operanti nell'ambito dell'Unione europea (articolo 22); sono stati previsti contributi finanziari dello Stato e delle regioni (articolo 23); sono state previste forme di partecipazione

degli organismi agli enti similari (articolo 24); sono state tenute presenti forme tipiche di gestione interne degli organismi (articolo 25); è stata prevista l'adozione del regolamento di attuazione della legge (articolo 26); sono state dettate alcune norme transitorie (articolo 27); è stata prevista la procedura da attuare in caso di scioglimento di un organismo (articolo 28); è stata prevista l'emanazione di leggi o regolamenti regionali in conformità ai principi ed alle finalità della legge (articolo 29); è stata, infine, prevista l'applicazione delle norme in materia del codice civile per quanto non espressamente stabilito dalla legge (articolo 30).

La filosofia della proposta di legge si ispira ai due concetti fondamentali delle obbligazioni e dei crediti: « il trasferimento del rischio » e « la ripartizione del danno ».

« Il trasferimento del rischio » nacque nel settore dei trasporti marittimi in occasione del trasferimento della merce dal proprietario all'armatore della nave. Se la merce andava distrutta (per naufragio, attacco dei pirati, confisca da parte del nemico) era come se l'armatore l'avesse acquistata al momento della partenza della nave e perciò doveva pagarne il valore al proprietario. Il proprietario della merce, in dipendenza di questo trasferimento del rischio, oltre al nolo per il viaggio, doveva pagare il cosiddetto « premio assicurativo ».

« La ripartizione del danno » nacque, invece, in maniera diversa. Impossibilitati a seguire la strada del trasferimento del rischio da una persona ad un'altra contro il pagamento del premio, i lavoratori del secolo scorso ritennero di poter, se non coprire, almeno ridurre gli effetti degli eventi dannosi ripartendo il rischio fra una pluralità di persone, tutte soggette al verificarsi del rischio stesso (ad esempio, una comunità di contadini, operanti nella stessa zona, per i rischi più elementari che possono colpire l'agricoltura).

Sorsero così le prime forme di mutuo soccorso, il cui meccanismo era ed è rimasto estremamente semplice; all'inizio di ogni annata il partecipante versa una determinata quota da destinare al socio o

ai soci che nel corso dell'anno siano colpiti da uno o più eventi dannosi previsti.

La differenza pratica fra i due concetti è la seguente: il trasferimento del rischio si concretizza in una forma commerciale, vale a dire nell'impresa di assicurazione; la ripartizione del danno si esprime attraverso una forma associativa, la stessa, cioè, sia dei più antichi sia dei più moderni sistemi solidaristici volontari (società di mutuo soccorso, mutue volontarie e casse integrative).

Si ribadisce la urgente necessità della istituzione della commissione autonoma

della mutualità volontaria che potrà garantire un'armoniosa, utile opera di coordinamento tra gli organismi e tra questi e gli enti che garantiscono forme di assistenza obbligatoria, nonché eventualmente proporre iniziative, anche di carattere legislativo, che dovranno però essere, ovviamente, prese su iniziativa degli organi sociali competenti.

La proposta di legge è, in definitiva, il frutto ed il risultato di una democratica volontà privatistica di integrare l'attività pubblicistica nell'ambito di un razionale disegno di stretta collaborazione sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione).

1. È definita mutualità integrativa volontaria l'operazione mediante la quale un gruppo di persone soggette agli stessi rischi versa un contributo destinato alla copertura dei danni loro derivanti dall'accadimento di tali rischi.

2. La mutualità integrativa volontaria privata, senza fini di lucro, è realizzata attraverso appositi organismi mutualistici volontari, costituiti ai sensi della presente legge.

3. La legge 15 aprile 1886, n. 3818, è abrogata.

ART. 2.

(Partecipazione).

1. Gli organismi mutualistici integrativi volontari, di seguito denominati « organismi », possono essere costituiti su iniziativa di lavoratori dipendenti o liberi professionisti, di studenti, di piccoli imprenditori, di agricoltori, di casalinghe ovvero di soggetti appartenenti ad altre categorie che usufruiscono o meno delle assicurazioni obbligatorie.

2. I requisiti per la partecipazione agli organismi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le norme relative all'organizzazione degli stessi organismi sono stabiliti dai relativi statuti di cui all'articolo 6.

ART. 3.

(Finalità).

1. Gli organismi devono perseguire i seguenti scopi:

a) assistenza economica ai soci nell'esercizio della loro attività lavorativa,

anche mediante la concessione di prestiti per l'acquisto di macchine, strumenti o attrezzi di lavoro ovvero per temporanee situazioni di crisi economiche, nei limiti delle disponibilità di cassa e in misura non superiore a un terzo dei costi stimati;

b) assistenza economica ai familiari in caso di morte o di grave infortunio comportante invalidità permanente dei soci;

c) concessione di prestiti ai soci che intendano costituire o rilevare cooperative di produzione e consumo, nei limiti delle disponibilità di cassa e in misura non superiore a un terzo dei costi stimati;

d) istituzione di biblioteche, università popolari, centri per la donazione del sangue, borse di studio, corsi di programmazione per *computer*, nonché realizzazione di attività nei settori delle comunicazioni e della qualificazione professionale, finalizzate alla divulgazione delle conoscenze ed, in particolare, alla diffusione ed all'incremento della cultura tecnologica;

e) promozione di iniziative concernenti la previdenza, l'assistenza sanitaria ed i servizi sociali, nonché altre finalità sociali, culturali e ricreative;

f) realizzazione di interventi nei settori di interesse generale nell'ambito del comune sede dell'organismo, con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente, alla disciplina dei mercati, all'igiene pubblica, alla tutela dei minori, degli invalidi e degli anziani, all'incremento dello sport, al sostegno dell'occupazione giovanile, nonché a supporto delle attività di protezione civile;

g) formulazione di richieste alle amministrazioni comunali, provinciali e regionali al fine di promuovere interventi nei settori di cui alla lettera f) e per la prevenzione degli incendi boschivi e l'attuazione di politiche ambientali eco-compatibili.

ART. 4.

(Gratuità delle prestazioni).

1. Gli organismi sono costituiti per il perseguimento di fini esclusivamente mutualistici e pertanto sono vietate attività lucrative di qualsiasi genere, anche se marginali, poiché incompatibili con gli scopi sociali che si prefiggono gli organismi stessi.

2. Al fine di cui al comma 1, agli organismi si applica la disciplina vigente per le persone giuridiche private, tenuta ferma la loro distinzione dalle imprese pubbliche, private o cooperative.

3. Sono fatti salvi i rimborsi delle spese documentate e approvate dal consiglio di amministrazione o, in via di urgenza, dal presidente dell'organismo.

ART. 5.

(Personalità giuridica).

1. Gli organismi acquistano personalità giuridica privata mediante apposito riconoscimento effettuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, previa definizione con atto pubblico, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, dei soci promotori, nonché dello statuto recante, in particolare, la denominazione dell'organismo, l'indicazione degli scopi esclusivamente mutualistici senza fini di lucro e della sede sociale.

ART. 6.

(Statuto).

1. Lo statuto dell'organismo deve contenere:

- a) la denominazione dell'organismo stesso;
- b) l'indicazione della sede sociale;
- c) le finalità per le quali viene costituito;

d) le modalità di ammissione e di esclusione dei soci;

e) gli obblighi cui sono tenuti i soci e i diritti che acquistano;

f) l'indicazione del patrimonio sociale e le norme che ne regolano la gestione;

g) l'elencazione delle cariche sociali, con i relativi compiti ed obblighi;

h) le disposizioni che disciplinano le elezioni;

i) i criteri per la convocazione delle assemblee generali e la relativa disciplina;

l) le modalità per l'adozione delle deliberazioni;

m) l'indicazione degli organi incaricati della gestione della amministrazione, con l'individuazione delle relative responsabilità, procedure e compiti;

n) le norme che regolano la nomina dei soci;

o) le cause di incompatibilità e di esclusione dei soci;

p) le modalità per il conferimento del potere di rappresentanza dei soci;

q) le modalità per la istituzione e il funzionamento degli organi di controllo nonché l'individuazione dei poteri dei sindaci;

r) i criteri per l'esercizio delle eventuali azioni disciplinari nei confronti degli organi incaricati dell'amministrazione e della gestione;

s) i criteri per l'annullamento o la sospensione delle deliberazioni delle assemblee contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto;

t) le cause di estinzione dell'organismo e le procedure per la liquidazione;

u) l'applicazione delle norme del codice civile per quanto non espressamente stabilite dallo statuto stesso.

ART. 7.

(Registrazione).

1. La registrazione dell'organismo si effettua presso il registro delle persone giuridiche, istituito presso gli uffici territoriali del governo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. Sono tenuti a chiedere la iscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo gli amministratori degli organismi, alle condizioni, con le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

ART. 8.

(Amministrazione e cariche sociali).

1. L'amministrazione dell'organismo è demandata in via esclusiva ai soci ai quali è stata conferita la carica di amministratore, eletti dall'assemblea plenaria appositamente convocata.

2. Il mandato degli amministratori è a tempo determinato, comunque non superiore a tre anni, rinnovabile, ed è revocabile in caso di inerzia o di indegnità.

3. Lo statuto, che può anche prevedere una durata in carica degli amministratori inferiore a quella stabilita al comma 2, stabilisce l'ambito di competenza degli amministratori stessi prevedendo, altresì, l'obbligo o meno per gli stessi di versare una cauzione a copertura di eventuali danni patrimoniali causati all'organismo.

4. Gli amministratori sono personalmente responsabili dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato, della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali nonché della piena osservanza delle norme dello statuto.

5. Tutte le cariche sociali sono elettive, compresa quella di presidente.

6. Il presidente onorario ed i soci onorari sono nominati per acclamazione in una apposita assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

ART. 9.

(Responsabilità degli amministratori).

1. Non risponde delle illegittimità riscontrate l'amministratore che si dissocia dalle relative determinazioni, esprimendo esplicitamente il proprio dissenso nelle deliberazioni medesime o provvedendo a comunicare la sua decisione per iscritto ai sindaci.

2. Non risponde, altresì, delle deliberazioni illegittime l'amministratore che non vi ha preso parte per assenza giustificata.

3. Gli amministratori, compresi i sindaci e i liquidatori per gli adempimenti di loro competenza, rispondono civilmente presso i rispettivi organismi secondo le norme del mandato e, qualora il fatto costituisca reato, in sede penale, per falsità, irregolarità od omissione dei dati concernenti la gestione patrimoniale contenuti in resoconti o in relazioni indirizzati all'assemblea generale dell'organismo o ad autorità esterne.

ART. 10.

(Deliberazioni assembleari).

1. Le deliberazioni dell'assemblea generale, che contravvengono alle disposizioni dello statuto, della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 26, possono essere annullate su istanza degli organi dell'organismo, di almeno un terzo dei soci o, in caso di violazioni che configurano ipotesi di reato, del pubblico ministero.

2. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori o dei sindaci, i soci che rappresentano il 30 per cento degli iscritti danno incarico ai probiviri di svolgere un'inchiesta interna. Qualora l'inchiesta non pervenga ad alcun risultato, i medesimi soci possono presentare denuncia al tribunale competente il quale:

a) può ordinare, sentiti gli amministratori e i sindaci, una formale ispezione amministrativa giudiziaria;

b) può disporre, ove si accertino irregolarità, gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea generale per la designazione di un commissario *ad acta*.

ART. 11.

(Amministrazione giudiziaria).

1. Il tribunale competente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, nei casi più gravi può nominare una amministrazione giudiziaria dell'organismo, stabilendone i poteri e la durata, ovvero può convocare l'assemblea generale per la nomina di nuovi amministratori ai fini della messa in liquidazione dell'organismo.

2. I medesimi provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati, altresì, su richiesta del pubblico ministero.

3. Avverso i provvedimenti del tribunale è previsto il ricorso, entro un mese, alla corte di appello, che decide in camera di consiglio.

ART. 12.

(Altri interventi giudiziari).

1. Ove l'organismo, nell'esercizio delle proprie attività, contravvenga alle disposizioni della presente legge, del regolamento di cui all'articolo 26 o dello statuto, il tribunale competente, su istanza di almeno un decimo dei soci dell'organismo stesso o del pubblico ministero può ingiungere all'organismo di conformarsi alle disposizioni medesime entro due mesi dalla richiesta.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale può ordinare, con decreto pronunciato in camera di consiglio, la cancellazione dell'organismo dal registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

3. Avverso il decreto del tribunale è ammesso ricorso entro un mese alla corte

di appello, che decide in camera di consiglio.

4. Il ricorso di cui al comma 3 ha effetto sospensivo.

ART. 13.

(Esenzioni e agevolazioni fiscali).

1. Gli organismi godono dei benefici e delle esenzioni previsti dalla legislazione vigente sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono altresì esenti dalle tasse di registro e di bollo, nonché di concessione governativa.

2. Sono altresì esenti da qualsiasi imposta, tassa e spesa di trasferimento i titoli di debito pubblico in cui siano investiti i capitali dell'organismo, nonché i registri, i certificati, gli avvisi affissi al pubblico, gli altri documenti e contratti necessari per l'attuazione delle finalità dell'attività mutualistica, ovvero utilizzati dai soci per usufruire dei benefici loro spettanti ai sensi dello statuto.

3. Sono esentate dalle imposte di bollo, di registro e ipotecarie le donazioni e le elargizioni fatte a favore degli organismi o comunque conferite fra vivi o per causa di morte.

4. Sono estese agli organismi le agevolazioni e le esenzioni fiscali riconosciute ad enti o a persone giuridiche pubbliche, le cui finalità istituzionali sono rivolte a garantire i diritti dei lavoratori ed, in particolare, al miglioramento delle loro condizioni sociali.

ART. 14.

(Detrazioni fiscali).

1. I soci possono portare in detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le quote sociali e i contributi volontari da essi versati all'organismo.

ART. 15.

(Attività di piccolo credito ai soci).

1. Oltre agli scopi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), gli organismi possono esercitare un'attività di piccolo credito, integrativa dell'attività svolta dalle banche, dalle casse di risparmio, dalle banche popolari, nonché dalle banche di credito cooperativo.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono stanziati, nei bilanci preventivi deliberati dagli organi direttivi degli organismi, importi la cui misura è rapportata alla situazione economica e finanziaria degli organismi stessi, con riserva di accantonamento nei bilanci per le attività ordinarie.

3. Il saggio degli interessi sulle somme corrisposte a titolo di mutuo da parte dei soci non può essere superiore al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile. Tali interessi sono interamente accantonati per l'attuazione delle finalità dell'organismo, nel rispetto delle condizioni poste dalla Banca d'Italia.

ART. 16.

(Gratuito patrocinio).

1. Gli organismi legalmente riconosciuti ai sensi della presente legge, sono ammessi al gratuito patrocinio ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni.

ART. 17.

(Assistenza sanitaria integrativa).

1. Per l'assistenza sanitaria diretta ad integrare quella garantita dal Servizio sanitario nazionale gli organismi possono stipulare apposite convenzioni ed accordi con enti e soggetti del settore sanitario e farmaceutico, al fine di garantire ai propri soci le relative prestazioni.

2. Le prestazioni di carattere economico acquisite in seguito alle convenzioni di cui al comma 1 non possono essere oggetto di sequestro o di pignoramento.

ART. 18.

(Agevolazioni sociali).

1. Agli organismi che perseguono scopi similari, sono estese le agevolazioni previste dalla legislazione vigente per i circoli ricreativi, culturali e sportivi nonché per le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

ART. 19.

(Assicurazioni facoltative).

1. Gli organismi possono gestire forme assicurative facoltative finalizzate ad una più efficace protezione del socio lavoratore, nell'ambito, nei limiti e con le garanzie posti dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione europea, fermi restando i principi del trasferimento del rischio e della ripartizione del danno.

ART. 20.

(Organo di controllo).

1. Esercita le funzioni di controllo sugli organismi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Gli organismi devono trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite il sindaco del comune in cui hanno sede, una copia dei propri statuti e il resoconto annuale dell'attività svolta con l'annesso rendiconto finanziario, entro il primo semestre dell'anno seguente.

3. Gli organismi devono, altresì, trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati statistici eventualmente richiesti.

4. Gli organismi sono, altresì, tenuti a sottoporsi all'attività di controllo delibe-

rata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo parere favorevole della commissione di cui all'articolo 21, ed esercitata dai competenti organi del medesimo Ministero.

5. Le verifiche, le indagini, gli accertamenti condotti nell'ambito dell'attività di controllo devono essere preceduti da formali contestazioni al presidente dell'organismo interessato.

ART. 21.

*(Commissione autonoma
della mutualità volontaria).*

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la commissione autonoma della mutualità volontaria, con i seguenti compiti:

a) formulare un preventivo parere obbligatorio sulle norme regolamentari in materia di mutualità volontaria integrativa;

b) coordinare l'attività degli organismi con gli enti che gestiscono forme di assistenza obbligatoria ed esprimere pareri su tutte le questioni di principio inerenti l'attività della mutualità integrativa volontaria;

c) proporre agli organi competenti iniziative di carattere legislativo e regolamentare al fine di incrementare e di sviluppare la mutualità integrativa volontaria, con particolare riferimento agli organismi;

d) tutelare gli interessi degli organismi mediante la predisposizione di interventi preventivi e la formulazione di proposte agli organi competenti, intervenendo, in particolare, nelle controversie insorte tra gli organismi stessi ed i rispettivi soci ai fini di una conciliazione.

2. La commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, è istituita con decreto del Ministro stesso e composta da due rappresentanti eletti dalle associazioni

interregionali degli organismi e da due rappresentanti designati dai coordinamenti regionali dagli stessi organismi.

3. La commissione è convocata almeno una volta l'anno e, comunque, quando si debbano esaminare argomenti o adottare provvedimenti di rilevante importanza relativi all'attività degli organismi.

ART. 22.

(Coordinamento della mutualità integrativa volontaria).

1. La commissione di cui all'articolo 21 svolge la propria attività in conformità alle norme dell'Unione europea ed all'attività degli organismi internazionali operanti nel settore della mutualità volontaria integrativa, ed in particolare:

a) propone l'istituzione di un comitato di coordinamento della mutualità volontaria nell'ambito dell'Unione europea, composto da tutti gli organismi nazionali, interregionali e regionali;

b) propone alla Divisione affari sociali della Commissione europea e del Parlamento europeo la redazione di una carta della mutualità europea;

c) denuncia alla Corte di giustizia delle Comunità europee l'eventuale operato degli organi nazionali in conflitto con gli interessi e i programmi degli organismi.

ART. 23.

(Contributi finanziari).

1. È prevista l'erogazione di contributi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati al potenziamento delle strutture degli organismi ed al finanziamento di particolari iniziative.

2. È altresì prevista l'erogazione di contributi, posti a carico delle regioni, per il finanziamento di interventi straordinari e manifestazioni di rilievo degli organismi nonché per la realizzazione o il rinnovo strutturale delle sedi ovvero della dotazione strumentale.

ART. 24.

(Partecipazione alle attività sociali).

1. È prevista la presenza di rappresentanti degli organismi negli enti che esercitano attività collegate al settore della mutualità volontaria integrativa.

ART. 25.

(Gestione corrente).

1. Gli organismi possono gestire presso le proprie sedi e ad uso esclusivo dei soci, spacci di vendita di generi alimentari e di beni di largo consumo a prezzi corrispondenti ai costi delle merci e di gestione, senza alcun profitto per gli organismi stessi.

ART. 26.

(Regolamento).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.

ART. 27.

(Disposizioni transitorie).

1. La presente legge riconosce agli organismi operanti da almeno dieci anni prima della data di entrata in vigore della medesima legge, previa apposita certificazione del sindaco del comune nel quale i medesimi hanno sede, il diritto di continuare a svolgere la propria attività, a condizione che, entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore, essi provvedano ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della presente legge.

ART. 28.

(Scioglimento degli organismi).

1. In caso di scioglimento di un organismo, i beni mobili e immobili di proprietà del medesimo sono devoluti al comune in cui ha sede l'organismo interessato, salva diversa determinazione dell'assemblea dei soci, riunita in doppia convocazione a distanza di almeno venti giorni, con specifico ordine del giorno.

2. Nell'ipotesi che l'organismo si ricostituisca entro cinque anni dallo scioglimento, i beni mobili e immobili, devoluti ai sensi del comma 1, tornano nella disponibilità dello stesso organismo.

ART. 29.

(Normativa regionale e delle province autonome).

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di mutualità volontaria integrativa ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ed ad esse sono tenute a conformarsi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione.

ART. 30.

(Disposizioni finali).

1. Per quanto non espressamente previsto alla presente legge si applicano le disposizioni in materia stabilite dal codice civile.

€ 0,52



14PDL0029350